

Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Nuoro dell'11 febbraio 2009

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – FUNZIONI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – RECLAMO DEL DETENUTO AVENTE AD OGGETTO LA PERMANENZA NEL CORCUITO E.I.V.- DEDOTTA MANCATA INSTAURAZIONE DI UN VERO GIUDIZIO.

Norme impugnate: Artt. 14-*ter*, 35 e 71 della legge n. 354 del 1975.

Parametri costituzionali: Artt. 3, 27, 97, 111 e 113 Cost.

Il Magistrato di sorveglianza di Nuoro, con ordinanza dell'11 febbraio 2009, in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 113 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14-*ter* e 71 della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario), nella parte in cui dispone che il reclamo del detenuto avente ad oggetto la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (nel caso di specie trattasi di reclamo avverso decisione in ordina alla permanenza nel circuito detentivo Elevato Indice di Vigilanza) venga deciso con il rito camerale di cui all'art. 14-*ter* della legge O.P.

A giudizio del remittente tale procedura non assicurerebbe al reclamante ed alla amministrazione controinteressata la tutela giurisdizionale prevista dalla Costituzione attraverso un giusto processo, svolto nel contraddittorio delle parti e in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo.

Eccepisce il remittente che, in primo luogo le disposizioni censurate non prevedono che l'amministrazione sia parte nel procedimento, potendo solo presentare memorie, laddove è previsto che il reclamante partecipi al giudizio, consentendo un contraddittorio meramente cartolare. Inoltre la circostanza che il magistrato di sorveglianza è organo che vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena pone in dubbio che possa essere giudice terzo.